



**Schema di Accordo di Partenariato - Fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in strutture extra-carcerarie anno 2021. Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Approvazione dei criteri di utilizzo del fondo e di un Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di strutture disponibili all'accoglienza. CUP H19G21000070001.**

Nell'anno duemilaventidue (2022), in.....in data ....., le parti sotto indicate:

La Regione del Veneto nella persona di ..... Direttore della Direzione Servizi Sociali

E

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige - nella persona del legale rappresentante, Provveditore /Dirigente generale .....- con sede legale in .....,

E

L'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol - nella persona del legale rappresentante .....con sede legale .....,

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige) di - nella persona del legale rappresentante ..... con sede legale in .....,

E

L'ANCI Veneto - nella persona del legale rappresentante ..... con sede legale in .....,

Premesso

La legge 21 aprile 2011, n. 62, recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" introduce nuovi istituti volti a favorire il rapporto tra madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l'esecuzione della pena.

In relazione a ciò, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei genitore-bambino.

Il D.M. 15 settembre 2021 recante "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino" ha disposto la ripartizione del fondo in argomento, prevedendo, per la Regione del Veneto, uno stanziamento di euro 79.275,91 per l'anno 2021; le risorse sono state accertate con il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n.67 del 29 dicembre 2021.

La Giunta Regionale, nel prendere atto dell'assegnazione del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei genitore bambino di cui al D.M. 15 settembre 2021, ha definito di voler avviare la sperimentazione di accoglienze a favore di detenuti con bambini, determinando di impiegare le risorse assegnate in termini di finanziamento di:



cd75e575



1. rette per il mantenimento di genitori detenuti con figli al seguito presso strutture extra-carcerarie deputate all'accoglienza;
2. eventuali percorsi di inclusione sociale elaborati in favore di genitori collocati con figli al seguito nelle strutture di accoglienza extra-carcerarie.

Per la realizzazione sperimentale degli interventi di cui sopra, si valuta necessario dare corso ad un Avviso Pubblico per l'acquisizione della manifestazione di interesse, da parte di enti gestori di comunità educative mamma-bambino presenti sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 22/2002 - DGR n. 84/2007 e s.m.i., utile alla successiva predisposizione di un elenco di strutture per l'accoglienza di nuclei genitore con bambino al seguito, da trasmettere alla Direzione regionale del Provveditorato dell'amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), alla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol (U.I.E.P.E.), alla Direzione del Centro giustizia minorile di Venezia (C.G.M.) e agli Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale, come previsto all'art. 4 comma 2 del DM 15 settembre 2021.

E' utile sottolineare l'estrema rilevanza sociale della materia, afferente alla realizzazione di percorsi assistenziali che, nei casi previsti dalla legge, consentano ai figli in tenera età di genitori detenuti di non fare ingresso negli istituti penitenziari ovvero di uscirne il prima possibile, salvaguardando nei limiti del possibile l'unità familiare sia di madri con prole presenti negli istituti penitenziari che, pur rimanendo estremamente marginale, il fenomeno dei padri detenuti con figli al seguito.

si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 (Finalità dell'accordo ed obiettivo del progetto)

Il presente accordo regola il rapporto di partenariato tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, il Centro di Giustizia Minorile e l'ANCI Veneto per la realizzazione di una progettualità, a carattere sperimentale, finalizzata allo sviluppo di interventi di accoglienza extra-carcerarie a favore di genitori detenuti con bambini al seguito, determinando di impiegare le risorse assegnate per l'anno 2021 di euro 79.275,91 come la successiva ripartizione delle risorse del fondo per gli anni 2022 e 2023 del D.M. citato.

#### Art. 2 (Durata e attività previste dal progetto)

Il progetto ha una durata di 36 mesi, eventualmente prorogabili, durante i quali verranno svolte le relative attività descritte agli artt.1 e 3.

Il collocamento delle detenute madri (e/o padri) con figli al seguito in strutture extra penitenziarie continuerà ad essere disposto esclusivamente dall'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ossia a norma degli articoli 284, cod. proc. pen. e 47-ter e 47-quinquies, ord. pen., rispettivamente dedicati alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla detenzione domiciliare ordinaria ed alla detenzione domiciliare speciale. A seconda dei casi, dovrà dunque valutarsi se le strutture disponibili in un certo territorio compatibili con l'accoglienza del singolo genitore con figli al seguito, tenuto conto della sua posizione giuridica e del tipo di misura alternativa al carcere della quale la stessa si trovi astrattamente in condizione di poter fruire.

In considerazione della complessità e rilevanza della materia, pare altresì opportuno sottolineare l'importanza del presente accordo di partenariato tra Amministrazione regionale e locali (rappresentate dall'ANCI Veneto), il P.R.A.P., l'U.I.E.P.E., il C.G.M e il coinvolgimento attivo dell'Autorità giudiziaria, al fine di rendere più immediati e fruibili gli accessi ai servizi di accoglienza extra penitenziaria da parte dei genitori detenuti con figli al seguito. In ragione delle specificità territoriali, saranno valutate "Linee Guida e/o Buone Pratiche e/o intese inter-istituzionali" utili a coinvolgere ogni soggetto istituzionale, del privato sociale e del Terzo settore in grado di operare sinergicamente con soluzioni operative utili.

Gli Enti, anche del "terzo settore", autorizzati e/o accreditati per le comunità educative mamma-bambino ai sensi della DGR n.84/2007 s.m.i, che materialmente dispongano delle strutture di accoglienza, saranno coinvolti con una manifestazione di interessi in modo da poter elaborare in modo tempestivo e condiviso i progetti di collocazione extracarceraria allorché ne emergerà l'esigenza. Tali forme di protocolli operativi,



cd75e575



peraltro espressamente menzionati dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.M. in oggetto, vanno oltre — ma non escludono — le convenzioni che il Ministero della giustizia, a norma dell'art. 4, co. 2, legge n. 62/2011, potrà continuare a stipulare con gli enti locali al fine di individuare sui territori strutture idonee per essere utilizzate come case-famiglia protette strettamente intese.

#### Art. 3 (Impegni delle parti)

Le parti si impegnano a realizzare il progetto finanziato dal Ministero della Giustizia, secondo le indicazioni previste dal D.M. 15 settembre 2021 recante "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino", utile all'accoglienza extra-carceraria di genitori detenuti con figli al seguito, con le risorse previste per l'annualità 2021 e ripartite tra tutte le Regioni e Province autonome sulla base di una previsione astratta dei rispettivi fabbisogni e con riguardo ai successivi anni 2022 e 2023, introducendo il meccanismo di rendicontazione e la successiva erogazione dei fondi quale competenza della Regione. Finanziamenti utili ad innescare circuiti virtuosi nella realizzazione di adeguati sistemi di accoglienza extra-muraria per i genitori detenuti con prole al seguito e, comunque, in modo da adeguare i futuri riparti delle risorse alle concrete necessità socio-assistenziali manifestatesi nel corso di ciascuna annualità 2021-2022-2023.

La valorizzazione dello stanziamento triennale in oggetto può dunque considerarsi come una fondamentale occasione, per tutti gli attori istituzionali coinvolti, per realizzare una solida rete regionale di strutture di accoglienza extra-penitenziaria, così da porre in condizione l'Autorità giudiziaria di individuare sui territori risorse allocative anche in favore di quei detenuti genitori con prole al seguito che, pur potendo astrattamente beneficiare della detenzione domiciliare, non vi possano materialmente accedere a causa della indisponibilità di private abitazioni idonee allo scopo.

#### Art. 4 Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo avrà una validità di trentasei mesi salvo proroghe, a partire dalla data di inizio del progetto, e non è soggetta a tacito rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo/data \_\_\_\_\_

Regione del Veneto  
Direzione Servizi Sociali  
Il Direttore \_\_\_\_\_

Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige  
Provveditore Regionale  
Il Direttore \_\_\_\_\_

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol  
Il Direttore \_\_\_\_\_

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità



cd75e575



Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano ( Regione Trentino Alto Adige)

Il Direttore \_\_\_\_\_

ANCI Veneto - Associazione regionale dei Comuni del Veneto

Il Direttore \_\_\_\_\_



cd75e575

